



PROVINCIA DI NUORO  
Settore Amministrativo  
Ufficio Trasporti



PROVINCIA DI NUORO

**REGOLAMENTO DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME  
PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ATTESTATO  
D'IDONEITA' PROFESSIONALE ALL'ESERCIZIO  
DELL'ATTIVITA' DI CONSULENZA PER LA  
CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (L.  
264/1991)**

Approvato con Deliberazione dell'Amministratore Straordinario  
N° 126 del 13/12/2018  
Testo coordinato con la Deliberazione dell'Amministratore Straordinario  
N° 141 del 13/09/2019

Dirigente: Dr.ssa Cecilia Sotgiu  
Referenti : Rag. Francesca Porcheri – Sig. Graziano Padedda

## **INDICE**

- Articolo 1 - Ambito di applicazione e fonti normative
  - Articolo 2 – Norme generali
  - Articolo 3 - Requisiti e titoli per l'ammissione all'esame
  - Articolo 4 - Domande di partecipazione all'esame
  - Articolo 5 – Commissione esaminatrice
  - Articolo 6 – Procedure preliminari e bando pubblico
  - Articolo 7 – Modalità di effettuazione dell'esame
  - Articolo 8 - Attestato di idoneità professionale
  - Articolo 10 - Revoca dell'attestato di idoneità professionale
  - Articolo 11 - Accesso agli atti della procedura
  - Articolo 12 - Adeguamento normativo
  - Articolo 13 - Entrata in vigore
- Allegato A - Discipline d'esame

## **Art. 1.**

### **Ambito di applicazione e fonti normative**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento dell'esame per il conseguimento dell'attestato d'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (di seguito "esame d'idoneità"). in attuazione di quanto previsto dall'art. 105 comma 3 lett. g) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dall'art. 5 della legge 8 agosto 1991 n. 264, recante "Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto".
2. La materia è disciplinata, oltre che dalla Legge 8 agosto 1991, n. 264 e dal presente Regolamento, dalle seguenti fonti normative:
  - Legge 4 gennaio 1994 n. 11 "Adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi";
  - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada";
  - Decreto Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 338 del 16/04/1996 "Regolamento concernente i programmi e le modalità di svolgimento degli esami d' idoneità all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto";
  - Decreto Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 127 del 1/03/2000 "Regolamento concernente le modalità di organizzazione dei corsi di formazione professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto";
  - Accordo Stato Regioni Enti locali del 14 febbraio 2002 "Modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 105, comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n.112";
  - Circolare del Ministero dei trasporti e della navigazione 18/01/1999, n. 2/99;

## **Art. 2.**

### **Norme generali**

1. Gli esami d'idoneità si svolgono con modalità che garantiscano imparzialità, trasparenza, pari opportunità tra uomo e donna ed assicurino economicità e celerità di espletamento.
2. Gli atti di gestione del procedimento, ove non sia prevista la competenza di un diverso organo, vengono adottati dal dirigente del settore provinciale competente a sovrintendere all'effettuazione dei suddetti esami.
3. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell' Accordo Stato Regioni Enti locali del 14 febbraio 2002, la Provincia di Nuoro può stipulare apposite convenzioni con altre Province, per l'organizzazione e l'espletamento degli esami, su base sovra provinciale.

## **Art. 3.**

### **Requisiti e titoli per l'ammissione all'esame**

1. Possono essere ammessi a sostenere l'esame di idoneità coloro che, alla data di presentazione della domanda, siano residenti nel territorio provinciale e siano in possesso dei requisiti di seguito riportati:
  - a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, comunque stabilito in Italia;
  - b) età non inferiore ad anni 18;
  - c) non abbiano riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'art. 2 della Legge 15 dicembre 1990, n. 386 o per qualsiasi altro delitto

non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;

- d) non siano stati sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
- e) non siano stati interdetti o inabilitati;
- f) abbiano conseguito il diploma di istruzione superiore di secondo grado, o equiparato.

2. I seguenti soggetti di cui all'art. 4, commi 4, 5 e 7 della Legge 4 gennaio 1994, n. 11, ai sensi del comma 6 dello stesso articolo, nel caso in cui non siano in possesso del diploma di istruzione superiore di secondo grado, produrranno in sostituzione l'attestato di partecipazione al corso di formazione professionale di cui all'art. 10, comma 3 della L. 264/1991, come reiterato dal comma 1 del medesimo art. 4 della L.11/1994:

- a) eredi o aventi causa del titolare dell'impresa individuale che, in caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica dello stesso, proseguono provvisoriamente l'attività entro il periodo massimo di due anni, prorogabili per un altro anno in presenza di giustificati motivi ed entro lo stesso periodo intendono conseguire l'attestato d'idoneità professionale;
- b) soci o amministratori di società che, in caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del socio o amministratore della società in possesso dell'attestato di idoneità professionale, proseguono provvisoriamente l'attività entro il periodo massimo di due anni, prorogabili per un altro anno in presenza di giustificati motivi ed entro lo stesso periodo intendono conseguire l'attestato d'idoneità professionale;
- c) soci e familiari del titolare che, con atti certi e documenti probanti, abbiano dimostrato entro la data del 25/01/1996, di aver coadiuvato alla data del 05 settembre 1991 il titolare stesso nella conduzione dell'impresa.

3. Coloro che avessero conseguito detto titolo di studio in un paese diverso dall'Italia, dovranno presentare apposita documentazione attestante il "riconoscimento del titolo di studio straniero" (dichiarazione di valore rilasciata dall'autorità diplomatica o consolare italiana).

#### **Art. 4**

##### **Domande di partecipazione all'esame**

1. Coloro che intendono sostenere l'esame per conseguire le abilitazioni di cui al presente regolamento, devono indirizzare alla Provincia di Nuoro regolare istanza, in osservanza alle norme sull'imposta di bollo, redatta sulla base dello schema che sarà approvato con determinazione dirigenziale e resa disponibile nel sito internet dell'Ente.

2. Con la domanda di cui al precedente comma 1 i soggetti interessati dichiarano, sotto la loro responsabilità, ai sensi degli artt. 46 – 47 del DPR n. 445/2000:

- a) generalità, residenza e cittadinanza o altri elementi facoltativi, quale il recapito telefonico e la pec.
- b) di voler sostenere l'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto nella sessione dell'anno in corso;
- c) il possesso dei requisiti e titoli per l'ammissione di cui al precedente art. 3.

3. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) attestazione del pagamento dei diritti di segreteria nell'importo di € 50,00 secondo la modalità di versamento indicata nel Bando pubblico. In nessun caso la somma verrà restituita;
- b) fotocopia leggibile del documento d'identità in corso di validità, unitamente alla

dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000, la conformità della stessa all'originale. In alternativa è possibile presentare fotocopia leggibile esibendo contestualmente l'originale del documento stesso, del quale l'impiegato incaricato prenderà visione;

- c) idonea documentazione attestante il riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero (dichiarazione di valore rilasciata dall'autorità diplomatica o consolare italiana) (per gli stranieri e/o coloro che hanno conseguito il titolo di studio all'estero);

4. Le modalità di presentazione della domanda saranno stabilite nell'apposito bando di cui all'art. 6, del presente regolamento.

## **Art. 5**

### **Commissione esaminatrice**

1. Come disposto dal punto 5) dell'Accordo Stato Regioni Enti Locali del 14/02/2002, è istituita la commissione provinciale per lo svolgimento dell'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto con sede presso il Settore provinciale competente a sovrintendere all'effettuazione degli esami.

2. I componenti della commissione d'esame vengono nominati con determinazione del dirigente del Settore competente della Provincia, che presiede la commissione.

3. La commissione è composta da:

- a) dirigente della Provincia di Nuoro con ruolo di Presidente;
- b) un rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti scelto tra i dirigenti o i funzionari e designato dall'Ufficio periferico della Motorizzazione civile di Nuoro;
- c) un esperto nelle materie d'esame designato dalla Provincia di Nuoro, scelto tra i funzionari in servizio presso l'Ufficio Trasporti e/o incaricati dei trasporti eccezionali;
- d) un rappresentante del Ministero della Marina mercantile designato dal Ministero della Marina mercantile tra i dirigenti o i funzionari e designato dalla Capitaneria di Porto competente;
- e) un rappresentante del Pubblico Registro Automobilistico scelto tra i dirigenti o i funzionari e designato dall'Automobile Club di Nuoro;
- f) un rappresentante del Ministero delle Finanze tra i dirigenti o i funzionari e designato dagli uffici periferici;

Le funzioni di segreteria sono assicurate da persona designata dal Settore provinciale competente a sovrintendere all'effettuazione degli esami.

4. Per ogni membro di cui sopra, compreso il segretario, viene nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute d'esame solo in caso di assenza o di impedimento del titolare.

5. La commissione è validamente costituita con la presenza di tutti i suoi componenti e si riunisce su convocazione del Presidente o del suo supplente.

6. La commissione d'esame ha una durata di 3 (tre) anni dall'atto di nomina, rinnovabile una sola volta. A ciascun componente esterno della commissione o ai relativi supplenti vengono corrisposte, per ogni sessione d'esame, le spese di viaggio, se dovute.

7. Il componente che non partecipa a due sessioni consecutive d'esame, senza adeguata e documentata giustificazione, può essere dichiarato decaduto.

8. Per la validità delle prove è necessaria la presenza di tutti i componenti della commissione.

9. I componenti pubblici funzionari, non devono rivestire incarichi di rappresentanza di carattere politico o sindacale od in seno ad associazioni professionali di categoria, se incompatibili con la funzione esaminatrice. Al momento della nomina, i componenti la commissione daranno atto in apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dell'assenza di incompatibilità o obbligo di astensione dall'incarico.

10. In apertura di ogni sessione d'esame, i componenti della commissione, nel prendere atto dell'elenco dei candidati ammessi, dichiarano contestualmente l'esistenza o meno di incompatibilità con gli stessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 51 del Codice di Procedura Civile.

## **Art. 6**

### **Procedure preliminari e bando pubblico**

1. La commissione, a seguito della nomina, nel corso di una seduta preliminare, redige l'elenco dei quesiti d'esame a risposta multipla predeterminata (almeno in numero di 200 (duecento) per ogni materia) e delle relative risposte, che deve essere pubblicato sul sito istituzionale almeno 60 (sessanta) giorni prima della data fissata per la seduta d'esame. L'elenco predisposto potrà essere utilizzato anche per successive sessioni d'esame, adeguatamente aggiornato dalla commissione.

2. Il Settore provinciale competente effettua le seguenti attività:

- a) indice con determinazione dirigenziale il bando pubblico che farà riferimento all'elenco dei quesiti, predeterminato dalla commissione per le prove d'esame e conterrà:
  - il modello di domanda;
  - le modalità e i termini di entro i quali presentare la domanda di ammissione all'esame;
  - la data e la sede di svolgimento della prova;
- b) provvede all'istruttoria delle domande di partecipazione e fa richiesta di eventuale regolarizzazione della documentazione prodotta;
- c) approva con determinazione dirigenziale l'elenco dei candidati ammessi ed esclusi dall'esame e con un anticipo di 15 giorni rispetto allo svolgimento della prova:
  - comunica ai candidati l'avvenuta ammissione, la data ed il luogo di svolgimento della prova d'esame mediante raccomandata A/R o comunicazione pec;
  - comunica ai candidati esclusi, i motivi della non ammissione a mezzo raccomandata A/R o comunicazione pec.

## **Art. 7**

### **Modalità di effettuazione dell'esame**

1. L'esame si svolge con sessione annuale e consiste nello svolgimento di una prova scritta che verterà su quesiti a risposta multipla predeterminata su nozioni di:

- circolazione stradale;
- trasporto merci;
- navigazione;
- P.R.A.;
- regime tributario

come elencato nell'allegato A "*Discipline d'esame ai sensi del D.M 338/96 all.A*" del presente Regolamento.

2. La mancata presentazione dei candidati nel giorno, ora e sede indicati nella convocazione, comunque giustificata ed a qualsiasi causa dovuta, sarà considerata come rinuncia all'esame.

3. Per essere ammessi a sostenere l'esame, gli aspiranti dovranno essere muniti di uno dei documenti d'identità riconosciuti validi nello Stato italiano ed in corso di validità.
4. Durante le prove scritte non è permesso ai candidati di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione per i chiarimenti d'uso.
5. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. E' altresì proibito l'uso di apparecchiature elettroniche o supporti informatici.
6. Prima della prova d'esame la commissione predispone un numero sufficiente di schede contenenti 5 (cinque) quesiti per ciascuna delle 5 (cinque) discipline oggetto dell'esame, per un totale di 25 (venticinque) quesiti, estratti dall'elenco pubblicato sul sito istituzionale. Ciascuna scheda sarà timbrata e siglata dal Presidente e da almeno un componente della commissione, prima di essere riposta in una busta che sarà firmata nei lembi di chiusura, con le stesse modalità.
7. Al momento della prova a ciascun candidato viene consegnata in maniera casuale una delle buste contenente la scheda dei quesiti ed inoltre una busta grande e una piccola, timbrate e siglate dal Presidente della commissione, ed un foglio bianco.  
Il candidato scriverà i propri dati personali nel foglio bianco che inserirà nella busta piccola. Terminata la prova riporrà nella busta grande sia la busta piccola chiusa che la scheda dell'elaborato. Una volta riconsegnata dal candidato la busta grande sarà chiusa e firmata nei lembi di chiusura, con le stesse modalità.
8. I candidati hanno a disposizione due ore per sostenere la prova d'esame, che si intende superata rispondendo in maniera esatta ad almeno 4 (quattro) quesiti per ogni disciplina formante oggetto del programma di esame.
9. Al termine della seduta d'esame la commissione predispone due elenchi: il primo riporterà l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova, con l'indicazione per ciascuno del numero di risposte esatte fornite per ogni singola disciplina; il secondo indicherà esclusivamente il risultato ottenuto (idoneo/non idoneo). Quest'ultimo, sottoscritto dal presidente e dal segretario o da un componente la commissione, viene affisso nel medesimo giorno nella sede della prova d'esame.
10. Della sessione d'esame la commissione redige processo verbale, da trasmettere per l'approvazione al Settore competente a sovrintendere all'effettuazione degli esami.
11. Il dirigente, con proprio provvedimento, pubblicato nelle forme di legge, approva gli elenchi di cui sopra, unitamente ai verbali delle operazioni d'esame.

## **Art.8**

### **Attestato di idoneità professionale**

1. Il Dirigente, sulla base delle risultanze del verbale redatto dalla commissione, provvede al rilascio dell'attestato d'idoneità, che viene stampato in duplice originale, uno dei quali da consegnare all'abilitato in bollo. Il costo del bollo è a carico del titolare dell'attestato, che lo consegna agli uffici successivamente all'esito favorevole delle prove d'esame.
2. Sarà cura dell'ufficio del Settore provinciale preposto tenere un registro degli attestati di abilitazione rilasciati.

3. Qualora il soggetto abilitato avesse la necessità del rilascio di un duplicato, deve presentare apposita richiesta motivata; in caso di perdita dell'originale, alla domanda deve essere allegata copia di denuncia presentata alle Autorità competenti; in caso di originale deteriorato, l'attestato medesimo deve essere riconsegnato all'Ente. Anche il duplicato sarà rilasciato in osservanza della normativa sul bollo.

4. Gli attestati di idoneità professionale possono essere rilasciati, con esenzione dall'esame in favore di:

a) dirigenti preposti agli Uffici di assistenza automobilistica degli Automobile Club, purchè siano ancora in servizio al momento della richiesta dell'attestato e possano vantare un'anzianità di servizio di almeno 15 anni, nella predetta qualifica, anteriori alla data del 5 settembre 1991 (ai sensi dell'art. 5, comma 4 della legge n. 264/1991 e della circolare 18 gennaio 1999, n.2/99 lett.a);

b) coloro che, seppure in difetto del richiesto titolo di studio, alla data del 5 settembre 1991, risultino avere esercitato effettivamente da almeno 5 anni l'attività di consulenza automobilistica e continuino ad esercitare al momento della richiesta dell'attestato, sulla base della titolarità di licenza di pubblica sicurezza, rilasciata ai sensi dell'art. 115 del T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773), ovvero della titolarità di un rapporto di concessione o di convenzionamento con l'A.C.I. (ai sensi dell'art. 10, comma 2 della legge n. 264/1991 e della circolare 18 gennaio 1999, n.2/99 lett.b);

#### **Art.9**

##### **Revoca dell'attestato di idoneità professionale**

1. Ai sensi dell'art. 71, comma 1, del DPR n. 445/2000, la Provincia effettuerà, anche dopo il rilascio dell'attestato, controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal dichiarante in autocertificazione e/o sui documenti allegati all'istanza e resi ai fini dell'ammissione all'esame.

2. Qualora nei controlli di legge venga accertato che il candidato ha partecipato all'esame in difetto dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e dal presente regolamento e da lui autocertificati, ovvero sulla base di documenti falsi, il dirigente segnalerà il fatto all'Autorità Giudiziaria. Nell'ipotesi in cui il candidato abbia anche superato l'esame, il dirigente provvederà, con proprio provvedimento motivato, alla revoca dell'attestato. E' fatto conseguentemente obbligo al candidato di restituire l'attestato illegittimamente conseguito, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca.

#### **Art. 10**

##### **Accesso agli atti della procedura**

1. E' consentito l'accesso a tutti gli atti e documenti della procedura, compresi quelli presentati dai candidati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela della riservatezza e del trattamento dei dati personali.

#### **Art. 11**

##### **Adeguamento normativo**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute, vincolanti norme statali, regionali e/o statutarie; in tale caso, in attesa di formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

#### **Art. 12**

##### **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività dell'atto deliberativo di approvazione



## **ALLEGATO A**

### **DISCIPLINE D'ESAME - Allegato 1 D. 16.04.1996, n.338.**

#### **A) LA CIRCOLAZIONE STRADALE:**

- Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità.
- Nozione veicolo.
- Classificazione e caratteristiche dei veicoli.
- Masse e sagome limiti.
- Traino di veicoli.
- Norme costruttive e di equipaggiamento.
- Accertamenti tecnici per la circolazione.
- Destinazione ed uso dei veicoli.
- Documenti di circolazione ed immatricolazione.
- Estratto dei documenti di circolazione e di guida.
- Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine operatrici.
- Guida dei veicoli.
- Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi.
- Formalità necessarie per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario.

#### **B) IL TRASPORTO DI MERCI:**

- Albo Nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi.
- Comitati dell'albo e loro attribuzioni.
- Iscrizioni nell'albo, requisiti e condizioni.
- Iscrizioni alle imprese estere.
- Fusioni e trasformazioni.
- Abilitazioni per trasporti speciali.
- Variazioni dell'albo.
- Sospensioni dall'albo.
- Cancellazioni dall'albo.
- Sanzioni disciplinari.
- Effetti delle condanne penali.
- Reiscrizioni, decisioni, competenze, ricorsi.
- Omissione di comunicazioni all'albo.
- Autorizzazioni.
- Tariffe a forcilla per i trasporti di merci.
- Documentazione obbligatoria per il trasporto di cose per conto di terzi.
- Trasporto merci in conto proprio.
- Licenze.
- Commissione per le licenze, esame e parere.
- Elencazione delle cose trasportabili.
- Revoca delle licenze.
- Ricorsi.
- Servizi di piazza e di noleggio.
- Esenzioni dal disciplinamento del trasporto merci.

#### **C) NAVIGAZIONE:**

- Accenni sulle norme che regolano la navigazione in generale.
- Acque marittime entro ed oltre sei miglia dalla costa.
- Navi e galleggianti.
- Unità da diporto.
- Costruzione delle imbarcazioni da diporto

- Accertamenti e stazzatura delle imbarcazioni e delle navi.
- Iscrizione ed abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto.
- Rilascio, rinnovo ed aggiornamento delle licenze.
- Visite periodiche ed occasionali delle imbarcazioni e delle navi.
- Collaudo e rilascio certificato d'uso dei motori.
- Competenze del R.I.Na.
- Iscrizione nei registri di imbarcazioni e navi (per dichiarazione di costruzione, prima iscrizione, trasferimento). Cancellazione dai registri.
- Trascrizione nei registri di atti relativi alla proprietà e di altri atti e documenti per i quali occorre la trascrizione: iscrizione o cancellazione di ipoteche; rilascio estratto matricolare o copia di documenti.
- Autorizzazione per la navigazione temporanea di prova e licenza provvisoria di navigazione.
- Noleggio e locazione.
- Importazione ed esportazione delle imbarcazioni, delle navi e dei motori.
- Regime fiscale ed assicurativo.
- Esami per il conseguimento dell'abilitazione al comando ed alla condotta di imbarcazioni.
- Esami per il conseguimento dell'abilitazione al comando di navi.
- Esami per il conseguimento dell'abilitazione alla condotta di motori.
- Validità e revisione delle patenti nautiche.
- Norme per l'esercizio dello sci nautico.

#### D) IL P.R.A.

- Legge del P.R.A.
- Legge istitutiva I.E.T.
- Compilazione delle note..
- Iscrizioni.
- Trascrizioni.
- Annotazioni.
- Cancellazioni.

#### E) IL REGIME TRIBUTARIO:

- Le imposte dirette ed indirette in generale.
- L'IVA: classificazione delle operazioni, momento impositivo.
- Fatturazione delle operazioni.
- Fatturazione delle prestazioni professionali.
- Ricevuta fiscale: forma e contenuti.
- Il principio di territorialità dell'imposta: operazioni internazionali e intercomunitarie.
- Registri contabilità IVA.
- Dichiarazione annuale IVA.
- Regimi speciali per la determinazione del reddito d'impresa e dell'IVA.
- Imposte indirette relative alla circolazione dei veicoli.